



COMUNE DI LUCO DEI MARSI  
PROVINCIA DI L'AQUILA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 69 del 17/05/2019

Prot. n. 4736 del 24 MAG 2019

**OGGETTO: Approvazione accordo transattivo – Il Sogno ONLUS.**

L'anno duemiladiciannove il giorno *diciassette* del mese di *maggio* alle ore *12,50* nella sala delle adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la dott.ssa Marivera De Rosa nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Marivera De Rosa	Sindaco	X	
Giorgio Giovannone	Vice Sindaco	X	
Mauro Petricca	Assessore	X	
Silvia Marchi	Assessore	X	
Valentina Angelucci	Assessore		X
<b>TOTALE</b>		4	1

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Francesco Del Pinto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto la proposta di deliberazione come in **allegato n. 1** avente ad oggetto: **“Approvazione accordo transattivo – Il Sogno ONLUS”** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. n. 267/00, **in allegato n. 2;**

Visto l'atto di transazione tra il Sogno Onlus e il Comune di Luco dei Marsi **in allegato n. 3;**

**Unanime** nel voto reso in forma palese e per alzata di mano;

## DELIBERA

- ✓ Di approvare la proposta di cui all'allegato n. 1 avente ad oggetto: **“Approvazione accordo transattivo – Il Sogno ONLUS”**.
- ✓ Di autorizzare – per le ragioni meglio specificate in premessa – la proposta di transazione a definizione della vertenza meglio specificata in premessa.
- ✓ Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- ✓ Di far fronte al pagamento della somma concordata, pari ad €. 160.002,00, onnicomprensive e a tacitazione di ogni pretesa azionata ed azionanda, con entrate correnti
- ✓ Stante l'urgenza di rispettare il disposto di cui allo schema transattivo, si propone di dichiarare, ai sensi dell'art. 34 comma 4 d.l.gs n. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*^\*^\*^\*



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
Provincia di L'Aquila

All. n. 1  
Delib. G.C. n. 63  
del 17-5-19

**Proposta di deliberazione**

**OGGETTO:** *Approvazione accordo transattivo- Il Sogno ONLUS.*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso:**

- che con Decreto del Tribunale dei Minorenni di L'Aquila n. 414/012 V.G. tre minori venivano affidati ai servizi sociali del Comune di Luco dei Marsi (Aq) e ne veniva nominato tutore il Sindaco pro tempore;
- che gli uffici del predetto comune provvedevano a collocare i tre minori presso la casa famiglia "Casetta Lauretana", struttura individuata dallo stesso Tribunale dei Minorenni, in data 30 maggio 2014;
- che veniva concordata tra le parti la retta di € 200,00 die (Determinazione Comune di Luco dei Marsi n. 64 del 1/8/2014);
- che nel corso degli anni il Comune di Luco non sempre ha pagato tempestivamente le fatture inviate;

**Acclarato** che sussistono regolari impegni di spesa per fronteggiare i costi del predetto collocamento dei minori, e che i ritardi dei pagamenti sono imputabili ai flussi attivi di cassa non sufficienti a fronteggiare le numerose liquidazioni da effettuare per garantire il funzionamento della macchina amministrativa e l'erogazione dei servizi comunali di spettanza;

**Rilevato** che l'associazione IL SOGNO ONLUS adiva il Tribunale di Tivoli per l'emissione dei decreti ingiuntivi di pagamento n. 878/2015 per € 24.000,00 (oltre interessi di mora e spese legali) e n. 298/2018 per € 134.200,00 (oltre interessi di mora e spese legali);

**Considerato:**

- che i suddetti decreti, ritualmente notificati, non sono stati opposti e sono pertanto divenuti definitivi;
- che il Comune provvedeva al pagamento di alcune fatture;
- che medio tempore maturavano gli ulteriori crediti fino al collocamento dei minori presso la famiglia affidataria avvenuto in data 7.6.2018 per € 31.600,00;

- che quindi il debito complessivo del comune era pari ad € 183.800,00 oltre interessi di mora e spese legali;
- che il totale del debito del comune ammontava a € 203.916,66 oltre spese legali;

**Rilevato che:**

- ai sensi dell'art. 1965 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente la lite insorta;
- le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale;
- le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalle suddette pronunce, con conseguente rinuncia definitiva - per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo - alla loro messa in esecuzione;
- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la parte attrice, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
- per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell'art. 194 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000;
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestato l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;

**Vista** l'ipotesi di accordo transattivo formulata dalla Cooperativa il Sogno per il tramite del proprio legale, Avv. Giuseppe Baisi, acquisita al prot. n. 7715 del 03.09.2018;

**Reputata** la suddetta proposta accettabile in quanto comportante la riduzione di circa 20.000,00 euro di spese per interessi legali maturati, e ritenuto di apportare alcune variazioni in ordine alla tempistica di pagamento;

**Richiamato** l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

**Dato atto** che la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la controversia in atto tra le parti, comporta per la parte attrice l'accettazione della somma di € 160.002,00, onnicomprensive a tacitazione di ogni pretesa, la rinuncia ad ogni rivalutazione nonché al pagamento degli interessi di mora maturati ad oggi;

**Rilevato** che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
- la chiusura della controversia consente di evitare ulteriori addebiti per interessi di mora e spese legali relative alle procedure giudiziali ed esecutive (pignoramenti) che potrebbero essere azionate contro il Comune;
- consente un vantaggioso risparmio di risorse pubbliche, in quanto la somma prospettata a titolo transattivo è inferiore alla somma da erogarsi, tenuto conto del valore della causa, anche applicando i minimi tariffari;

**Appurato** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata - che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

**Considerato** che i giudici contabili hanno escluso la sussistenza del danno erariale quando si sia fatto ricorso all'istituto della transazione per evitare maggiori danni all'Amministrazione consistenti nel pagamento di spese di giustizia (onorari di causa e spese di giudizio), interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. Corte conti, Sez. II app., 21 luglio 1997, n. 154);

**Rilevato**, altresì:

- che la transazione prospettata ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, comma 2 c.c.) delle parti;
- che requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss. C.c.) è, in forza dell'art 1321 dello stesso codice, è la patrimonialità del rapporto giuridico;
- che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune - secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007, cfr. *ex multis* CDC Contr. Toscana Del. n. 30P/08) può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento;

- che l'Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (cfr. sul punto la Deliberazione n. 123/2015/PAR della Corte dei Conti, sez. Contr. Umbria);

**Considerato, inoltre:**

- che la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- che, trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti (*ex multis* Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013; Corte dei Conti Liguria par.5/2014, Corte Conti Palermo par.38/2014), invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale, come ad esempio la transazione che possa dare origine a "spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo" (Del. n. 123/2015/PAR CDC Umbria);

**Vista** l'allegata proposta transattiva e ritenutala meritevole di approvazione;

**Visti** i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 col D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

1. Di autorizzare - per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta di transazione a definizione della vertenza meglio specificata in premessa;
2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di far fronte al pagamento della somma concordata, pari ad € 160.002,00, onnicomprensive e a tacitazione di ogni pretesa azionata ed azionanda, con entrate correnti.

Stante l'urgenza di rispettare il disposto di cui allo schema transattivo, si propone di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 **Il Sindaco**  
*D.ssa Mariateresa De Rosa*

All. n. 2  
Delib. G.C. n. 69  
del 17-5-19

***Parere di regolarità tecnica***

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/2000.

Luco dei Marsi 12/5/2019

Il Responsabile Area Finanziaria  
Dott. Sorge Antonio

***Parere di regolarità contabile***

Esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti del T.u.e.l. n. 267/2000.

Luco dei Marsi 12/5/2019

Responsabile Area Finanziaria  
Dott. Sorge Antonio

## Atto di Transazione

### TRA

L'Associazione **IL SOGNO ONLUS**, in persona del legale rappresentante in carica Dr. Carlo Ricci, (C.F. 94042890585), con sede in Tivoli, Via San Pastore n.34, difesa e rappresentata dall'**Avv. Giuseppe Baisi** (C.F. BSAGPP75H23A5150) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tivoli, Vicolo Inversata n.11, fax n. 0774/555468, PEC: giuseppe.baisi@pecavvocatitivoli.it;

### E

**IL COMUNE DI LUCO DEI MARSII**, in persona del sindaco *pro tempore* dott.ssa Maria Vera De Rosa, (c.f. 00189780661), con sede in Viale Duca degli Abruzzi n.1;

#### premessi e considerati

- che **IL SOGNO ONLUS** è un'associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 e gestisce, nella sua sede operativa di Marcellina, Via dei Caolini n.260, la casa famiglia "Casetta Lauretana";
- che nella casa famiglia trovano ospitalità i minori sottratti alla potestà genitoriale dal Tribunale dei minorenni;
- che con Decreto del Tribunale dei Minorenni di L'Aquila n. 414/012 V.G. tre minori venivano affidati ai servizi sociali del Comune di Luco dei Marsi (Aq) e ne veniva nominato tutore il Sindaco *pro tempore*;
- che gli uffici del predetto comune provvedevano a collocare i tre minori presso la casa famiglia "Casetta Lauretana", struttura individuata dallo stesso Tribunale dei Minorenni, in data 30 maggio 2014;
- che veniva concordata tra le parti la retta di € 200,00 *die* (Determinazione Comune di Luco dei Marsi n. 64 del 1/8/2014);
- che nel corso degli anni il Comune di Luco non sempre ha pagato tempestivamente le fatture inviate;
- l'associazione **IL SOGNO ONLUS** si vedeva costretta ad adire il Tribunale di Tivoli per l'emissione dei decreti ingiuntivi di pagamento n. 878/2015 per € 24.000,00 (oltre interessi di mora e spese legali) e n. 298/2018 per € 134.200,00 (oltre interessi di mora e spese legali);
- che i suddetti decreti, ritualmente notificati, non sono stati opposti e sono pertanto divenuti definitivi;
- che il Comune provvedeva al pagamento della somma di € 6.000,00;
- che *medio tempore* maturavano gli ulteriori crediti fino al collocamento dei minori presso la famiglia affidataria avvenuto in data 7.6.2018 per € 31.600,00;
- che quindi il debito complessivo del comune è pari ad € 183.800,00 oltre interessi di mora e spese legali;
- che gli interessi di mora complessivamente maturati sono i seguenti:

numero fattura	importo	interessi
n 3/15	€ 6.200,00	€ 1.706,92
n 5/15	€ 6.200,00	€ 1.690,51
n 10/15	€ 5.600,00	€ 1.489,86

n 9/16	€ 6.200,00	€ 1.169,53
n 20/16	€ 6.200,00	€ 1.103,90
n 28/16	€ 6.000,00	€ 1.006,10
n 32/16	€ 6.200,00	€ 1.015,10
n 36/16	€ 6.000,00	€ 946,86
n 41/16	€ 6.200,00	€ 943,08
n 49/16	€ 6.200,00	€ 891,44
n 55/16	€ 6.000,00	€ 819,29
n 58/16	€ 6.200,00	€ 818,06
n 62/16	€ 6.000,00	€ 750,91
n 2/17	€ 6.200,00	€ 722,94
n 8/17	€ 6.200,00	€ 679,45
n 14/17	€ 5.600,00	€ 571,97
n 19/17	€ 6.200,00	€ 591,12
n 24/17	€ 6.000,00	€ 533,92
n 29/17	€ 6.200,00	€ 506,87
n 34/17	€ 6.000,00	€ 430,03
n 35/17	€ 6.200,00	€ 444,36
n 45/17	€ 6.200,00	€ 375,06
n 49/17	€ 6.000,00	€ 337,98
n 58/17	€ 6.200,00	€ 305,75
n 59/17	€ 6.000,00	€ 265,65
	€ 152.200,00	€ 20.116,66

-che il Comune di Luco, non riuscendo a fronteggiare il pagamento in un'unica soluzione, proponeva, con nota prot. 2925/2018, la dilazione del pagamento in n. 48 rate costanti con richiesta di rinuncia agli interessi;

- che il totale del debito del comune ammonta a € 203.916,66 oltre spese legali;

- che il creditore ha manifestato la propria disponibilità a venire incontro alle richieste del debitore;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Le premesse e gli atti richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo che non ha natura novativa;

Art. 2 - Il Comune di Luco dei Marsi si impegna a pagare all'Associazione IL SOGNO *ONLUS* il proprio debito di € 160.002,00 in 52 rate costanti mensili di € 3.076,96 da versarsi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico sul c/c IBAN IT98Y0335901600100000111874 acceso presso la BANCA PROSSIMA;

Art. 3 – L'Associazione IL SOGNO *ONLUS* rinuncia agli interessi di mora già maturati (pari ad € 20.116,66) e maturandi;

ART. 4 – In caso di ritardo superiore a 7 giorni nel pagamento anche di una sola rata, il debitore perde il

beneficio del termine con la risoluzione di diritto presente atto di transazione;

ART. 5 – Il Comune di Luco si impegna a pagare entro il 01.12.2018 le spese legali nei confronti dell'Avv. Giuseppe Baisi per i seguenti importi:


- a) Quanto al decreto ingiuntivo n. 129/2018 la somma liquidata dal Giudice di 2.500,02 (comprensiva di iva, cpa e spese).

Art. 6 – Con il pagamento dell'ultima rata l'Associazione non avrà più nulla a pretendere dal Comune di Luco dei Marsi ad alcun titolo in dipendenza dei fatti di cui alle premesse.

Gli oneri relativi al pagamento delle spese di registrazione dei decreti ingiuntivi in premessa e del presente atto sono a carico del Comune di Luco dei Marsi.

Luco dei Marsi,

Il Sindaco



Dr. Carlo Ricci

Avv. Giuseppe Baisi

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
(f.to dott.ssa Marivera De Rosa)

IL VICE SINDACO  
(f.to Giorgio Giovannone)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)



Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- **Che la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  
24 MAG 2019 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (n.  
330 Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. 4736 in data 24 MAG 2019 ai signori  
capigruppo consiliare come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

- **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il** 24 MAG 2019

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);

Li Luco dei Marsi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Luco dei Marsi, Li Luco dei Marsi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott. Francesco Del Pinto)